



PROCURA della REPUBBLICA
presso il TRIBUNALE di TORINO

Torino, 15 gennaio 2016

Prot. n. 180/16/S.P.

Oggetto: Conoscenza della lingua italiana per gli indagati stranieri e dichiarazione o elezione di domicilio per i soggetti sottoposti a misura cautelare non detentiva.

ALL'ILL.MO
SIG. QUESTORE DI

TORINO

ALL'ILL.MO
SIG. COMANDANTE PROVINCIALE
DEI CARABINIERI DI

TORINO

ALL'ILL.MO
SIG. COMANDANTE DEL NUCLEO REGIONALE
DI POLIZIA TRIBUTARIA DI

TORINO

ALL'ILL.MO
SIG. COMANDANTE PROVINCIALE
DELLA GUARDIA DI FINANZA DI

TORINO

ALL'ILL.MO
SIG. COMANDANTE DEL
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE DI

TORINO

e, p.c.

AL SIG. PROCURATORE GENERALE

AL SIG. PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

SEDE

Con riferimento a quanto già evidenziato nella circolare n. 1375/14/SP, datata 20 febbraio 2014, a firma del Procuratore Vicario, concernente il recepimento – attuato dall'Italia con D.L.vo 4.3.2014, n. 32 – della direttiva n. 64/2010 Ue, avente ad oggetto il diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali, si ribadisce l'assoluta necessità che tutti gli indagati, in

occasione del compimento del primo atto al quale sono presenti, siano interpellati dalla polizia giudiziaria circa il loro grado di conoscenza della lingua italiana, ad evitare onerose traduzioni di atti laddove non sia effettivamente necessario. Di tale circostanza dovrà essere dato atto a verbale.

Si segnala altresì l'assoluta necessità che gli Ufficiali o Agenti di polizia giudiziaria delegati all'esecuzione di una misura cautelare non custodiale (quale l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, per citare uno dei casi più ricorrenti) nei confronti di persona in stato di libertà – cioè non scarcerata a seguito di udienza di convalida dell'arresto o del fermo - **curino tassativamente di far dichiarare o eleggere domicilio ai fini delle notificazioni** al destinatario della misura e di **trasmettere immediatamente tale verbale** al Giudice che ha emesso il provvedimento a **mezzo fax o pec** (facendo seguire l'originale a mezzo posta).

Anche per le misure cautelari non detentive – diverse, cioè, dalla custodia in carcere, dagli arresti domiciliari o dalla custodia in luogo di cura – il Giudice deve effettuare, ai sensi dell'art. 294 co. 1 *bis* c.p.p., il c.d. "interrogatorio di garanzia" non oltre dieci giorni dalla notificazione del provvedimento. E' pertanto indispensabile, nel caso di soggetti sottoposti a misura cautelare non detentiva, che il Giudice sia messo immediatamente a conoscenza del luogo ove far notificare l'invito a presentarsi per tale interrogatorio. **Pena la decorrenza dei termini e la conseguente perdita di efficacia della misura applicata.**

Si confida nella consueta massima collaborazione e si richiede la diffusione della presente a tutti gli uffici e/o comandi di P.G., territorialmente dipendenti.

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
dr. Armando Spataro

